

## ACCORDO TERRITORIALE PROVINCIA DI TREVISO

(Art. 21, co. 2 D.Lgs. n. 81 del 2015 e 66-bis CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi)

In data 26.11.2018, presso la sede della Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Treviso, si sono incontrati:

- Unascom Confcommercio Treviso, rappresentata dal Presidente Renato Salvadori, assistito dal Responsabile dell'Ufficio Sindacale Luca Bertuola

le Organizzazioni Sindacali:

- Filcams CGIL di Treviso, rappresentata da Nadia Carniato;
- Fisascat-Cisl di Belluno-Treviso, rappresentata da Edoardo Dorella;
- Uiltucs di Belluno-Treviso, rappresentata da Massimo Marchetti;

Premesso che:

- a) in data 30 Marzo 2015 è stata siglata l'ipotesi di rinnovo del CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, introducendo, all'art. 66 bis del CCNL stesso, una specifica previsione per i contratti a tempo determinato in località turistiche. Nel citato articolo le parti firmatarie dell'ipotesi dell'accordo prendono atto che, in determinate località a prevalente vocazione turistica, le aziende che applicano il CCNL del Terziario Distribuzione e Servizi, pur non esercitando attività a carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell'anno e concordano che i contratti a tempo determinato conclusi per gestire detti picchi di lavoro siano riconducibili a ragioni di stagionalità, demandando alle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il CCNL TDS l'individuazione, con apposito accordo, dei territori che ricadono in questa condizione;
- b) l'economia del territorio della Provincia di Treviso è fondata su attività a forte valenza stagionale (in particolare attività a carattere sportivo, culturale ed enogastronomico), con una intensificazione, in alcuni periodi dell'anno, dell'affluenza turistica proveniente sia dal territorio nazionale che extranazionale, dalla quale sono fortemente influenzati anche livelli occupazionali ed esigenze temporanee di personale;
- c) l'esigenza di gestire picchi di lavoro legati a ragioni di stagionalità climatica e turistica riguarda in particolar modo i comuni di Borso del Grappa, Vittorio Veneto, Treviso, Asolo, Castelfranco Veneto, Conegliano, Mogliano Veneto, Montebelluna, Oderzo e Motta di Livenza, oltre che, in relazione a particolari eventi, manifestazioni e/o festività che si possono svolgere, anche se in modo saltuario, nel corso di tutto l'anno, tutto il restante territorio provinciale;
- d) in relazione a quanto sopra, le aziende del commercio e dei servizi dei suddetti territori possono essere fortemente condizionate da un'intensificazione dell'attività per alcuni periodi dell'anno o in relazione a specifici eventi/manifestazioni, con la necessità di gestire i picchi di lavoro con personale dipendente assunto esclusivamente per tali esigenze;
- e) le Parti sono concordi nel ritenere che quanto sopra possa rappresentare un'importante opportunità occupazionale, sia per i giovani alla ricerca di una prima esperienza lavorativa, sia a favore di persone momentaneamente espulse dal mercato del lavoro o percettrici di forme di sostegno/integrazione al reddito e destinatari di interventi di politica attiva;

- f) l'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 disciplina la successione dei contratti a termine, prevedendo degli intervalli temporali da osservare tra un contratto a tempo determinato e il successivo, facendo comunque salva l'esclusione delle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché delle ipotesi individuate dai contratti collettivi e precisando che, fino all'adozione del decreto ministeriale, continuano a trovare applicazione le disposizioni del DPR 7 ottobre 1963, n. 1525;
- g) l'art. 23, co. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che siano in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi per ragioni di stagionalità di cui all'art. 21, co. 2;
- h) l'art. 19, co. 2, del D.Lgs. n. 81/2015, come modificato dalla L. 96/2018, stabilisce che, ad eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i 24 mesi;
- i) l'art. 66 bis dell'accordo di rinnovo del CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, siglato in data 30 marzo 2015 da Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, pone una specifica disciplina dei contratti a tempo determinato conclusi per gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità nell'ambito di località turistiche e affida alle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il citato CCNL, la definizione di dette località a prevalente vocazione turistica;
- j) in data 19.10.2016 è stato sottoscritto analogo accordo territoriale avente carattere di sperimentaltà;
- k) considerati i risultati positivi prodotti dall'accordo sopra citato sui livelli occupazionali, è volontà delle Parti rendere strutturale la definizione della stagionalità nel settore commercio della provincia di Treviso.

**Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:**

1. le premesse fanno parte integrante del presente contratto collettivo territoriale;
2. il presente accordo ha validità a far data dalla sottoscrizione dello stesso e fino al 31 dicembre 2021. Successivamente si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da una delle Parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza annuale (31/12) in corso;
3. le parti si incontreranno a cadenza trimestrale per monitorare gli effetti dell'accordo e l'impatto dell'occupazione sul territorio;
4. in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai datori di lavoro che applicano il vigente CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, sottoscritto da Confcommercio, Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL che, pur non esercitando attività di carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525, necessitano di gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità, si individuano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 66 bis del predetto CCNL e per gli effetti di cui agli artt. 19, co. 2; 21, co. 2 e 23, co. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., come località a prevalente vocazione turistica i comuni di Borso del Grappa, Vittorio Veneto, Treviso, Asolo, Castelfranco Veneto, Conegliano, Mogliano Veneto, Montebelluna, Oderzo e Motta di Livenza;
5. per le aziende che esercitano la propria attività in località/comuni della provincia di Treviso diversi rispetto a quelli elencati al punto precedente e che devono gestire picchi di lavoro in relazione ad eventi/manifestazioni intesi come occasioni di carattere culturale, enogastronomico, sportivo, fieristico, le Parti concordano che rientrano anch'esse nelle ipotesi di cui all'art. 66 – bis del predetto CCNL, in quanto riconducibili a ragioni di stagionalità.

Per tali e/o altre ipotesi le Parti concordano che per le assunzioni sia previsto un visto di conformità della commissione paritetica provinciale costituita presso EBiCom, a seguito di richiesta inviata dall'azienda

utilizzando il modello allegato, che costituisce parte integrante del presente accordo, al fine di verificare che gli eventi siano quelli indicati al presente comma 5 e le sedi ovvero le unità produttive presso cui effettuare le assunzioni siano ubicate nel territorio della provincia di Treviso. Ove la commissione non si esprima nel termine di 5 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta;

6. il Datore di Lavoro che intende usufruire dei benefici del presente accordo dovrà riportare nel singolo contratto di assunzione i riferimenti al presente accordo territoriale; copia del contratto di assunzione va inviata alla commissione paritetica di cui al precedente punto <sup>5</sup> entro quindici giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro;
7. per i motivi espressi in premessa, relativi al probabile notevole afflusso di turisti e visitatori nei periodi degli eventi sportivi, artistici e culturali e per la durata degli stessi, le Parti concordano che il presente accordo potrà essere applicato esclusivamente alle aziende che rientrano nella sfera di applicazione del CCNL TDS di cui in premessa e pertanto non potrà essere applicato nei confronti di quelle aziende turistiche le cui attività stagionali rientrino nell'ambito di applicazione del D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni e integrazioni;
8. le parti concordano, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 68 del CCNL TDS Confcommercio del 30.03.2015, che ai lavoratori assunti ai sensi del presente accordo si applica quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 81/2015 ed, in particolare, dal comma 3 dello stesso in materia di diritto di precedenza, anche per lo svolgimento di mansioni differenti;
9. il periodo di prova applicabile al singolo rapporto di lavoro, purché lo stesso sia di durata almeno pari ad 1 mese, non potrà essere superiore a 7 giorni di effettivo lavoro; in caso contrario la prova non è applicabile;
10. ai rapporti a tempo determinato stipulati ai sensi del presente accordo non sono applicabile le disposizioni relative al *part-time* in deroga di cui all'art. 7 del Contratto Provinciale Integrativo per la provincia di Treviso del 30.06.2015;
11. al fine di favorire la realizzazione dell'impegno assunto dalle parti in sede bilaterale territoriale – EBiCom – in termini di sviluppo di politiche attive e di facilitazione dell'incontro domanda – offerta di lavoro, le stesse sensibilizzeranno le aziende all'assunzione di lavoratori in NASpI;
12. le parti si incontreranno a cadenza trimestrale, di norma entro i mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, per monitorare l'accordo e l'impatto dello stesso sul territorio in termini di incremento occupazionale;
13. il presente accordo potrà essere applicato unicamente dai Datori di Lavoro che applicano integralmente il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi stipulato da Confcommercio Imprese per l'Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e gli accordi integrativi provinciali;
14. il presente accordo esplica i suoi effetti con esclusivo riferimento a quei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato aventi come luogo di lavoro sedi, ovvero unità produttive ubicate nel territorio della provincia di Treviso, con le specifiche di cui ai punti 4. e 5. che precedono.

Letto, confermato e sottoscritto.

UNASCOM

Renato Salvadori

Luca Bertuola

FILCAMS CGIL



Nadia Carniato

FISASCAT Cisl

Edoardo Dorella

UILTUCS UIL

Massimo Marchetti



Richiesta visto di conformità per stipulazione contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 23, comma 2, lett. c) del D.Lgs 81/2015, dell'art. 66-bis CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi e dell'Accordo Territoriale Provincia di Treviso del 26.11.2018

Alla c.a. Commissione Paritetica Provinciale  
c/o sede Ente Bilaterale della Provincia di Treviso – EBiCom

Fax 0422.592292

E-mail: [info@ebicom.it](mailto:info@ebicom.it)

Pec: [ebicom@pec.ebicom.it](mailto:ebicom@pec.ebicom.it)

Oggetto: RICHIESTA VISTO DI CONFORMITA' PER STIPULAZIONE CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 66-bis CCNL TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI E DELL'ACCORDO TERRITORIALE PROVINCIA DI TREVISO del 26.11.2018

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, in nome e per conto della Ditta \_\_\_\_\_ C.F./P.Iva \_\_\_\_\_ con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_, Tel. \_\_\_\_\_ Fax. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_, con la presente

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 66-bis ccnl terziario, distribuzione e servizi e dall'accordo territoriale provincia di Treviso del 26.11.2018

richiede

visto di conformità in ordine all'assunzione a tempo determinato del/della sig./sig.ra \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), in deroga ai limiti previsti dall'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, presso sede lavorativa ubicata a \_\_\_\_\_ (TV) per il seguente evento/manifestazione:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

obbligandosi, inoltre, ad inviare alla Commissione Paritetica Provinciale copia del contratto di assunzione entro 15 giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro.

Cordiali saluti.

Luogo, data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



  
Firma  